



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO ESPROPRI E SERVITU

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1845 del 02/12/2024

Oggetto: UFFICIO ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADE TRAM L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "VARIANTE S.P. 33 PADANA OCCIDENTALE (IN SOSTITUZIONE DI PR03 E PR05)" - OCCUPAZIONE PERMANENTE / ASSERVIMENTO ED ASSOGGETTAMENTO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE / ASSERVIMENTO (AI SENSI ARTICOLO 22 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327) E PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA (AI SENSI ARTICOLO 50 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327) - DETERMINAZIONE PROVVISORIA INDENNIZZI PER FRUTTI PENDENTI - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D21B17000180005

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- l'articolo 41 dello statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Presidenziale n° 230 del 17 novembre 2020 di approvazione del nuovo organigramma generale dell'Ente con decorrenza 01 gennaio 2021;
- la determinazione n° 1645 del 24 dicembre 2020 di approvazione del relativo funzionigramma;
- il decreto del Presidente della Provincia n° 193 del 31 ottobre 2024 di attribuzione, fra l'altro, delle competenze quale dirigente preposto all'ufficio per le espropriazioni, con decorrenza dal 01 novembre 2024 al 31 ottobre 2027;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTI ALTRESI':

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 43 dell'11 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026,
- la deliberazione medesima laddove approva il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed il relativo elenco annuale 2024, il Piano Triennale 2024 - 2026 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2024 - 2026 degli acquisti di beni e servizi;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 45 del 21 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024 –2026;
- il decreto del Presidente n° 9 del 19 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024 – 2026;
- il Decreto Presidenziale n° 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- il Decreto Presidenziale n° 39 del 02 febbraio 2024 con cui si è proceduto all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2023;
- il Rendiconto di gestione approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 15/2024;
- la Terza variazione al bilancio di previsione 2024-2026 approvata con deliberazione del Consiglio n. 18/2024;
- il Decreto Presidenziale n° 247 del 02 novembre 2021 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi con correlato Quadro Tecnico Economico, per un importo pari ad € 4.385.000,00 (CUP: D21B17000180005);
- la determinazione n° 1749 del 21 novembre 2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento stesso, integrando ad € 4.885.000,00 l'ammontare complessivo del Quadro Tecnico Economico a compensazione dell'intervenuto aumento dei costi riscontrato.

PREMESSO che:

- l'opera denominata “Variante S.P. 33 Padana Occidentale (in sostituzione di PR03 E PR05)” rientra fra gli “Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato “Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto” ed è finalizzata a realizzare una variante all'arteria stradale oggetto dell'intervento nel tratto, particolarmente ammalorato oltre che strutturalmente inadeguato al transito di traffico pesante, in cui la stessa attualmente si sviluppa lungo la sommità arginale del canale Milanino;
- con determinazione n° 908 del 13 settembre 2018 il Geom. Alfredo Marchesi è stato nominato (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327) quale responsabile che coordini e curi le operazioni del procedimento espropriativo relativamente all'opera in questione;
- prevedendo la realizzazione del richiamato progetto l'occupazione e l'asservimento permanente di superfici di proprietà privata - e dovendosi di conseguenza garantire la sussistenza delle condizioni di legge onde poter effettuare il correlato procedimento espropriativo – ci si è avvalsi della facoltà di attivare apposito “Procedimento unico” di cui all'articolo 53, comma 1 - lettera a), della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 fra l'altro finalizzato:
 - ✓ ad approvare la localizzazione dell'opera in variante alla previgente pianificazione territoriale del Comune di Sissa Trecasali,
 - ✓ a conseguire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- ai fini della conclusione del richiamato procedimento unico - previo espletamento delle formalità partecipative previste dalla norma in questione - la Provincia, in quanto autorità procedente, ha convocato conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità

sincrona – finalizzata all’acquisizione del parere favorevole da parte degli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento - con acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta ecc. da parte dei soggetti partecipanti;

- le risultanze della richiamata Conferenza di Servizi, svoltasi in data 28 maggio 2021, sono state approvate con determinazione n° 1138 del 08 settembre 2021 e ratificate con Deliberazione del Consiglio del Comune di Sissa Trecasali n° 38 del 05 ottobre 2021;
- con decreto del Presidente della Provincia n° 247 del 02 novembre 2021 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di cui trattasi;
- essendo stati osservati gli adempimenti di cui all’articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24, nonché quelli partecipativi previsti dalla Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37, la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta conclusione dell’indicata Conferenza di Servizi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - effettuata il 09 dicembre 2021 - ha integrato l’efficacia (come disposto dall’articolo 53, comma 10, della L.R. 21 dicembre 2017 n° 24 stessa) degli effetti del procedimento unico, di cui al combinato disposto dei commi 2 ed 1 dell’articolo 53, fra i quali l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in relazione alle superfici da occuparsi od asservirsi permanentemente per la realizzazione dell’intervento;
- non essendo stato previsto nell’ambito dei citati atti il termine entro il quale emanare il conseguente decreto di espropriazione/asservimento, tale termine deve intendersi fissato in anni cinque decorrenti dalla data di efficacia della pubblica utilità - a mente dell’articolo 13, comma 4, del Testo Unico in materia di espropriazioni - termine che pertanto non è scaduto;
- il sopra richiamato decreto del Presidente della Provincia dava fra l’altro atto che l’Ufficio Espropri – sulla scorta degli elementi del piano particellare allegato al progetto depositato ed approvato - avrebbe determinato le indennità di espropriazione provvisorie, perfezionando le necessarie procedure finalizzate all’acquisizione della disponibilità dei terreni interessati ed alla corresponsione delle dovute indennità;
- i sopra richiamati provvedimenti sono stati
 - ✓ trasmessi - in osservanza a quanto desumibile dal combinato disposto fra l’articolo 14, comma 1, e l’articolo 12, comma 1 - lettera b), del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – all’Ufficio Espropri della Regione Emilia-Romagna in quanto ufficio individuato con decreto del Presidente della Regione ai fini di curare la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità di cui all’articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37;
 - ✓ depositati – ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 – presso l’Ufficio Espropri della Provincia, autorità espropriante a mente dell’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 in quanto competente alla realizzazione dell’opera.

DATO ATTO che:

- a seguito delle comunicazioni (peraltro reiterate a seguito di variazioni apportate al progetto originariamente depositato, sostanziantesi nella traslazione del tracciato verso sud al fine di ridurre l’impatto dell’opera rispetto l’orditura poderale evitando di determinare la sconfigurazione delle proprietà con creazione di due porzioni residue) di avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera erano pervenute altresì osservazioni contenenti valutazioni attinenti gli elementi indennizzatori, a riscontro delle quali sono state fornite (nell’ambito della determinazione n° 1138 del 08 settembre 2021 di approvazione delle risultanze della Conferenza di Servizi ratificate con Deliberazione del Consiglio del Comune di Sissa Trecasali n° 38 del 05 ottobre 2021) puntuali controdeduzioni - che si condividono - con specificazione che gli elementi forniti venivano acquisiti agli atti in previsione della quantificazione

dell'importo indennitario da offrirsi, dispensando le proprietà dal reiterare la comunicazione di tali elementi una volta dichiarata la pubblica utilità;

- nello specifico dette osservazioni sono state avanzate dalle seguenti proprietà (elencate in quadro di dettaglio - allegato al presente provvedimento e depositato agli atti di questo Settore in ottemperanza alla normativa sulla privacy - denominato "Determinazione indennità ed indennizzi provvisori" costituito dai nominativi con relativi importi e conteggi, comprensivo degli importi stimati delle indennità di espropriazione ed asservimento nonché delle indennità di occupazione temporanea e degli indennizzi da corrispondere alle singole proprietà, di cui si omette la pubblicazione di nominativo e dati sensibili ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del Provvedimento 229 del 08 maggio 2019 del Garante sulla Protezione dei Dati,) prospettando le questioni a margine sintetizzate con correlate considerazioni:

➤ **Dante causa ditta catastale "A"** osservazione pervenuta il 04 marzo 2021 (protocollo n° 5892)

- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà chiede che l'indennità per l'espropriazione e l'asservimento consideri anche la perdita di valore della parte di terreno residua con l'attribuzione di un indennizzo complementare che compensi i maggiori oneri di conduzione aziendale a ristoro del pregiudizio subito dall'azienda*

CONSIDERAZIONI: Prefigurandosi l'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 l'indennità di espropriazione va determinata tenendo conto della diminuzione di valore patita dal fondo nel suo complesso, considerato però che pur se il medesimo subirà una riduzione di consistenza fisica rilevante, la porzione residua - per quanto ridimensionata - si caratterizza quale corpo unitario di estensione comunque significativa.

Qualora e laddove ragionevolmente accertato che l'espropriazione produce un danno eccedente la mera riduzione di consistenza fisica a carico della proprietà, l'indennità va quantificata applicando il criterio della stima differenziale, detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte non espropriata, oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore.

➤ **Ditta catastale "H"** osservazione pervenuta il 04 marzo 2021 (protocollo n° 5890)

- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà chiede che l'indennità per l'espropriazione e l'asservimento consideri anche la perdita di valore della parte di terreno residua con l'attribuzione di un indennizzo complementare che compensi i maggiori oneri di conduzione aziendale a ristoro del pregiudizio subito dall'azienda*

CONSIDERAZIONI: Prefigurandosi l'esproprio parziale di beni unitari di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - l'indennità di espropriazione va determinata tenendo conto della diminuzione di valore patita dai singoli fondi nel loro complesso.

L'espropriazione interesserà plurimi appezzamenti di proprietà della ditta osservante, pertanto l'impatto dell'intervento rispetto i medesimi risulterà differenziato quanto ad incidenza, in quanto la riduzione di consistenza fisica sarà più rilevante per alcuni degli appezzamenti, meno accentuata in altri.

In ogni caso le porzioni residue - per quanto in diversa proporzione ridimensionate - si caratterizzeranno quali corpi unitari.

Qualora e laddove ragionevolmente accertato che l'espropriazione produce un danno eccedente la mera riduzione di consistenza fisica a carico della proprietà, l'indennità va quantificata applicando il criterio della stima differenziale, detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte non espropriata, oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore.

- **Ditta catastale "I"** osservazione pervenuta il 03 febbraio 2021 (protocollo n° 2754)
- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà chiede la corresponsione dell'indennità di espropriazione unitamente alle eventuali indennità per deprezzamento e/o sconfigurazione del fondo od altri danni*

CONSIDERAZIONI: Prefigurandosi l'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 l'indennità di espropriazione va determinata tenendo conto della diminuzione di valore patita dal fondo nel suo complesso, ma nel caso dato l'espropriazione non produrrà alcuna sconfigurazione al fondo e risulterà del tutto marginale, arrecando una riduzione esclusivamente di consistenza fisica ma non certo funzionale all'azienda.

Qualora e laddove ragionevolmente accertato che l'espropriazione produce un danno eccedente la mera riduzione di consistenza fisica a carico della proprietà, l'indennità va quantificata applicando il criterio della stima differenziale, detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte non espropriata, oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore

- **Conduttore "8"** (possessore con patto di riservato dominio terreni di proprietà ditta catastale "I") osservazione pervenuta il 04 marzo 2021 (protocollo n° 5891)
- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: Il possessore chiede che l'indennità per l'espropriazione e l'asservimento consideri anche la perdita di valore della parte di terreno residua con l'attribuzione di un indennizzo complementare che compensi i maggiori oneri di conduzione aziendale a ristoro del pregiudizio subito dall'azienda*

CONSIDERAZIONI: L'indennità aggiuntiva di cui dall'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 si caratterizza quale ristoro forfettario pari al valore tabellare (il Valore Agricolo Medio) attribuibile alla superficie che viene sottratta alla conduzione agricola in ragione del tipo di coltura effettivamente praticata a prescindere da valutazioni estimative di dettaglio od attinenti lo stato dei luoghi.

L'articolo medesimo non prevede peraltro alcun genere di ristoro per "danno indiretto", può presumersi in quanto la lesione arrecata alla sfera giuridica del conduttore risulta limitata nel tempo: ne deriva che in luogo di un indennizzo rapportato all'effettivo nocumento arrecato il legislatore ha optato per il riconoscimento di un'indennità parametrica ritenuta più che congrua ed assorbente ogni altra voce.

Anche la sentenza della Corte di Cassazione richiamata nell'osservazione – in quanto rapportata agli articoli 33 e 40 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - risulta evidentemente riferita all'azienda intesa quale proprietà, quale fondo il cui valore viene ad essere per effetto dell'espropriazione deprezzato in quanto ne viene resa più onerosa la conduzione.

Trattasi pertanto di danno indiretto da indennizzarsi alla proprietà, non a chi detenga il possesso del bene considerato.

Si consideri inoltre che nel caso dato l'espropriazione non arrecherà alcuna sconfigurazione al fondo e risulterà del tutto marginale, arrecando una mera riduzione di consistenza fisica ma non certo funzionale all'azienda e pertanto neppure alla sua conduzione.

- **Dante causa ditta catastale "L"** osservazione pervenuta il 29 marzo 2021 (protocollo n° 8143)

- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà chiede venga adeguatamente valutata in sede di quantificazione dell'indennità la rilevante incidenza dell'esproprio rispetto la consistenza attuale dell'appezzamento*

CONSIDERAZIONI: Prefigurandosi l'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 l'indennità di espropriazione va determinata tenendo conto della diminuzione di valore patita dal fondo nel suo complesso, considerato che il medesimo subirà una riduzione di consistenza fisica rilevante in rapporto all'attuale già di per se modesta estensione.

Qualora e laddove ragionevolmente accertato che l'espropriazione produce un danno eccedente la mera riduzione di consistenza fisica a carico della proprietà, l'indennità va quantificata applicando il criterio della stima differenziale, detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte non espropriata, oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore.

- dei sopra esposti elementi si è tenuto conto all'atto della predisposizione ed applicazione dei criteri adottati per la quantificazione dell'indennità di espropriazione oltre riportati;
- a tutti i proprietari interessati è stata inoltrata comunicazione – di cui all'articolo 18, comma 2, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 - onde poter fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire agli immobili interessati in ordine alla quantificazione dell'indennità;
- entro il termine - ormai ampiamente scaduto - di 30 giorni assegnato per eventuali contributi i proprietari o (impropriamente) i conduttori oltre riportati hanno avanzato le istanze a margine sintetizzate con correlate considerazioni:

➤ **Dante causa ditta catastale "A" e conduttore "1"** mediante comunicazione pervenuta il 17 gennaio 2022 (protocollo n° 831)

- ✓ *SINTESI CONTRIBUTO: La proprietà e la società conduttrice - per il tramite di loro legale - asseriscono che i terreni (definiti altamente produttivi, ottimamente posizionati, ben accessibili ed irrigabili) perderanno la loro conformazione regolare ed integrità poderale, con grave deprezzamento a causa della sconfigurazione patita*

CONSIDERAZIONI: La superficie interessata censita al foglio 33 subirà una riduzione di consistenza fisica rilevante, purtuttavia il fondo non verrà sconfigurato con creazione di due o più appezzamenti in quanto permane un'unica porzione residua la quale - per quanto ridimensionata - si caratterizza quale corpo unitario di estensione comunque significativa e regolare, cui verrà garantito idoneo accesso fruendo di viabilità complanare.

Prefigurandosi l'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, l'indennità va determinata tenendo conto della diminuzione di valore patita dal fondo nel suo complesso, pertanto qualora accertato che l'espropriazione produce un danno eccedente la mera riduzione di consistenza fisica a carico della proprietà, va applicato il criterio della stima differenziale, detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte non espropriata, oppure - in alternativa - calcolando la

diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore.

- ✓ L'espropriazione attinente area censita al foglio 41 risulterà invece del tutto marginale.
✓ *SINTESI CONTRIBUTO: Si chiede che alla proprietà venga corrisposta l'indennità di espropriazione unitamente al deprezzamento e/o sconfigurazione oltre al risarcimento di danni diretti ed indiretti ed eventuali frutti pendenti.*

CONSIDERAZIONI: L'indennità di espropriazione ed asservimento da riconoscersi alla proprietà - da computarsi coerentemente con i criteri sopra esposti - è da intendersi a ristoro della riduzione di valore globalmente arrecata al fondo.

Il ristoro di eventuali frutti pendenti viene invece di regola corrisposto al soggetto conduttore.

- ✓ *SINTESI CONTRIBUTO: Si chiede che alla società affittuaria venga riconosciuta l'indennità aggiuntiva si asserisce prevista dal Decreto Legge 27 maggio 2005 n° 101 nonché l'eventuale indennità per occupazione temporanea o d'urgenza*

CONSIDERAZIONI: Il citato Decreto Legislativo recante “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38” concerne la variazione della disciplina riferita alla figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale ed alla Società Agricola: non si ravvisa pertanto alcuna attinenza rispetto l'indennità aggiuntiva che la normativa in materia espropriativa (Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”) riconosce ai conduttori di superfici espropriate purché in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi espressamente previsti dalla norma stessa.

Nel caso dato, ricorrendo la fattispecie della conduzione da parte di soggetto terzo in forza di contratto di affitto, andrà verificato il ricorrere delle condizioni dettagliate dall'articolo 42, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 il quale nella sostanza ai fini della riconoscibilità dell'indennità integrativa richiede - come peraltro riscontrabile da costante giurisprudenza in merito - che il conduttore sia coltivatore diretto (essendo nel testo normativo individuata la figura del “... fittavolo che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto od in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità.”) e che il contratto risulti anteriore di almeno un anno rispetto la dichiarazione della pubblica utilità (che per l'intervento oggetto di procedura è divenuta efficace in data 09 dicembre 2021 con la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta positiva conclusione di procedimento unico di cui all'articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24).

L'eventuale riconoscimento della richiamata indennità aggiuntiva sarà comunque oggetto di autonomo subprocedimento da espletarsi una volta eseguito il decreto di espropriazione, atteso che potenziale beneficiario risulterà il soggetto conduttore a quel momento dei terreni permanentemente occupati.

Per quanto attiene infine eventuali indennità a fronte di occupazione temporanea o d'urgenza le medesime vanno riconosciute alla proprietà, mentre al conduttore è dovuto

il ristoro dei frutti pendenti dei quali venga rilevata la presenza.

- **Ditta catastale “F”** mediante comunicazione pervenuta il 08 febbraio 2022 (protocollo n° 3075)

✓ *SINTESI CONTRIBUTO: La proprietà chiede che sia attribuito ai terreni un valore commisurato a quello dei terreni circostanti*

CONSIDERAZIONI: Come disposto dall'articolo 40, comma 1, del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” (Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327), l'indennità di esproprio delle aree non edificabili va quantificata in ragione del loro valore di mercato “... tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ...”.

Si postula pertanto un criterio oggettivo di computo, rapportato alle caratteristiche del bene considerato che - nel caso dato - esso si caratterizza quale una striscia di terreno prativa di modesta estensione, sostanzialmente marginale, intercluso fra una strada bianca (ad ovest) ed un canale di bonifica (ad est), di qualità catastale incolto produttivo.

- **Ditta catastale “H” e conduttore “7”** mediante comunicazione pervenuta il 17 gennaio 2022 (protocollo n° 833)

✓ *SINTESI CONTRIBUTO: La proprietà e la società conduttrice - per il tramite di loro legale - asseriscono che i terreni (definiti altamente produttivi, ottimamente posizionati, ben accessibili ed irrigabili) perderanno la loro conformazione regolare ed integrità poderale, con grave deprezzamento a causa della sconfigurazione patita*

CONSIDERAZIONI: L'espropriazione interesserà plurimi appezzamenti di proprietà della ditta osservante, pertanto l'impatto dell'intervento rispetto i medesimi risulterà differenziato quanto ad incidenza, in quanto la riduzione di consistenza fisica sarà più rilevante per alcuni degli appezzamenti, meno accentuata in altri.

In ogni caso i singoli appezzamenti - per quanto in diversa proporzione ridimensionati - manterranno la propria caratterizzazione quali corpi unitari (non risulteranno pertanto sconfigurati con creazione di due o più porzioni residue), peraltro di estensione di regola significativa e regolare, cui verrà garantito idoneo accesso fruendo di viabilità complanare.

Prefigurandosi l'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, l'indennità va determinata tenendo conto della diminuzione di valore patita da ciascun singolo appezzamento, pertanto qualora accertato che l'espropriazione produce un danno eccedente la mera riduzione di consistenza fisica a carico della proprietà, va applicato il criterio della stima differenziale, detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte non espropriata, oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne

riducono il valore.

- ✓ *SINTESI CONTRIBUTO: Si chiede che alla proprietà venga corrisposta l'indennità di espropriazione unitamente al deprezzamento e/o sconfigurazione oltre al risarcimento di danni diretti ed indiretti ed eventuali frutti pendenti.*

CONSIDERAZIONI: L'indennità di espropriazione ed asservimento da riconoscersi alla proprietà - da computarsi coerentemente con i criteri sopra esposti - è da intendersi a ristoro della riduzione di valore globalmente arrecata ai singoli appezzamenti.

Il ristoro di eventuali frutti pendenti viene invece di regola corrisposto al soggetto conduttore.

- ✓ *SINTESI CONTRIBUTO: Si chiede che alla società affittuaria venga riconosciuta l'indennità aggiuntiva si asserisce prevista dal Decreto Legge 27 maggio 2005 n° 101 nonché l'eventuale indennità per occupazione temporanea o d'urgenza*

CONSIDERAZIONI: Il citato Decreto Legislativo recante “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38” concerne la variazione della disciplina riferita alla figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale ed alla Società Agricola: non si ravvisa pertanto alcuna attinenza rispetto l'indennità aggiuntiva che la normativa in materia espropriativa (Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”) riconosce ai conduttori di superfici espropriate purché in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi espressamente previsti dalla legge stessa.

Nel caso dato, ricorrendo la fattispecie della conduzione da parte di soggetto terzo in forza di contratto di affitto, andrà verificato il ricorrere delle condizioni dettagliate dall'articolo 42, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 il quale nella sostanza ai fini della riconoscibilità dell'indennità integrativa richiede - come peraltro riscontrabile da costante giurisprudenza in merito - che il conduttore sia coltivatore diretto (essendo nel testo normativo individuata la figura del “... fittavolo che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto od in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità.”) e che il contratto risulti anteriore di almeno un anno rispetto la dichiarazione della pubblica utilità (che per l'intervento oggetto di procedura è divenuta efficace in data 09 dicembre 2021 con la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta positiva conclusione di procedimento unico di cui all'articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24).

L'eventuale riconoscimento della richiamata indennità aggiuntiva sarà comunque oggetto di autonomo subprocedimento da espletarsi una volta eseguito il decreto di espropriazione, atteso che potenziale beneficiario risulterà il soggetto conduttore a quel momento dei terreni permanentemente occupati.

Per quanto attiene infine eventuali indennità a fronte di occupazione temporanea o d'urgenza le medesime vanno riconosciute alla proprietà, mentre al conduttore è dovuto il ristoro dei frutti pendenti dei quali venga rilevata la presenza.

- **Conduttore “9”** mediante comunicazione pervenuta il 14 gennaio 2022 (protocollo n° 763)
- ✓ *SINTESI CONTRIBUTO: Per il tramite di proprio legale la società conduttrice (irritualmente, atteso che la comunicazione di cui all'articolo 18, comma 2, della Legge*

Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 non era ad essa indirizzata - essendo la medesima dovuta ai proprietari delle aree espropriande affinché possano esercitare la facoltà di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire all'immobile ai fini della quantificazione dell'indennità di esproprio), nell'asserire che i terreni (definiti altamente produttivi, ottimamente posizionati, ben accessibili ed irrigabili) perderanno la loro conformazione regolare ed integrità poderale, con grave decremento dell'attività aziendale essenziale per la stessa sopravvivenza dell'azienda agricola, insiste affinché venga attribuita l'indennità prevista per l'azienda coltivatrice, allegando contratti di locazione aventi validità dall'11 novembre 2017 al 10 novembre 2022

CONSIDERAZIONI: La normativa in materia espropriativa (Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”) riconosce un'indennità aggiuntiva ai conduttori di superfici espropriate purché in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi espressamente previsti dalla norma stessa.

Nel caso dato, ricorrendo la fattispecie della conduzione da parte di soggetto terzo in forza di contratto di affitto, andrà verificato il ricorrere delle condizioni dettagliate dall'articolo 42, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 il quale nella sostanza ai fini della riconoscibilità dell'indennità integrativa richiede - come peraltro riscontrabile da costante giurisprudenza in merito - che il conduttore sia coltivatore diretto (essendo nel testo normativo individuata la figura del “... fittavolo che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto od in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità.”) e che il contratto risulti anteriore di almeno un anno rispetto la dichiarazione della pubblica utilità (che per l'intervento oggetto di procedura è divenuta efficace in data 09 dicembre 2021 con la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta positiva conclusione di procedimento unico di cui all'articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24).

L'eventuale riconoscimento della richiamata indennità aggiuntiva sarà comunque oggetto di autonomo subprocedimento da espletarsi una volta eseguito il decreto di espropriazione, atteso che potenziale beneficiario risulterà il soggetto conduttore a quel momento dei terreni permanentemente occupati.

Infine, considerato che l'appezzamento in questione (di proprietà della ditta catastale “J”) è esteso meno di 5.000 mq., dei quali circa la metà da assoggettarsi ad espropriazione o ad asservimento prediale permanente di passaggio, scarsamente verosimile risulta l'affermazione che la sottrazione di mq. 2.616 di terreno all'attività di conduzione possa mettere a rischio la sopravvivenza dell'azienda.

- **Conduttore “8”** mediante comunicazione pervenuta il 17 gennaio 2022 (protocollo n° 829)
- ✓ **SINTESI CONTRIBUTO:** *Per il tramite di proprio legale la società conduttrice (assegnataria con patto di riservato dominio), nell'asserire che i terreni (definiti altamente produttivi, ottimamente posizionati, ben accessibili ed irrigabili) perderanno la loro conformazione regolare ed integrità poderale, con grave decremento dell'attività aziendale essenziale per la stessa sopravvivenza dell'azienda agricola, insiste affinché venga attribuita l'indennità aggiuntiva prevista dal Decreto Legge 27*

CONSIDERAZIONI: Il citato Decreto Legislativo recante “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38” concerne la variazione della disciplina riferita alla figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale ed alla Società Agricola: non si ravvisa pertanto alcuna attinenza rispetto l’indennità aggiuntiva che la normativa in materia espropriativa (Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”) riconosce ai conduttori di superfici espropriate purché in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi espressamente previsti dalla legge stessa.

Nel caso dato, non essendo la fattispecie dell’assegnataria con patto di riservato dominio espressamente considerata ai fini indennitari rapportati dalla conduzione dalla specifica normativa espropriativa - D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - può ritenersi a tutela di parte istante applicabile la fattispecie della conduzione da parte della proprietà, verificando il ricorrere delle condizioni dettagliate dall’articolo 40, comma 4, della richiamata norma il quale nella sostanza ai fini della riconoscibilità dell’indennità integrativa richiede che il proprietario si qualifichi quale coltivatore diretto oppure (stante più recente caratterizzazione introdotta dal Decreto Legge 27 maggio 2005 n° 101) quale Imprenditore Agricolo Professionale.

L’eventuale riconoscimento della richiamata indennità aggiuntiva sarà comunque oggetto di autonomo subprocedimento da espletarsi una volta eseguito il decreto di espropriazione, atteso che potenziale beneficiario risulterà il soggetto conduttore a quel momento dei terreni permanentemente occupati/asserviti.

Infine, considerato che il fondo in questione (di assai ampie dimensioni) verrà lambito del tutto marginalmente dall’espropriazione e dall’asservimento prediale permanente di passaggio, scarsamente verosimile risulta l’affermazione che la sottrazione di mq. 448 di terreno all’attività di conduzione possa mettere a rischio la sopravvivenza dell’azienda.

- è inoltre pervenuto (mediante comunicazione del 03 gennaio 022 protocollo n° 33) contributo di altra proprietà, a carico della quale il piano particellare del progetto definitivo approvato prevedeva l’espropriazione di una modesta superficie - peraltro del tutto marginale - previsione però stralciata in sede di redazione del progetto esecutivo;
- anche dei sopra illustrati elementi si è tenuto conto all’atto della predisposizione ed applicazione dei criteri adottati per la quantificazione dell’indennità di espropriazione oltre riportati;
- il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell’articolo 6 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede che gli enti pubblici individuino ed organizzino l’ufficio per le espropriazioni – ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente - e che allo stesso sia preposto un dirigente (ovvero un dipendente con la qualifica più elevata);
- dette funzioni sono state assegnate al sottoscritto dirigente - congiuntamente ad altre - con decreto del Presidente della Provincia n° 193 del 31 ottobre 2024;
- l’articolo 6, comma 7, del Testo Unico dispone testualmente che “*Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso ...*”;
- pertanto, vista la normativa specifica in materia, il dirigente preposto all’ufficio espropri è tra l’altro tenuto ed abilitato a:
 - ✓ emanare i decreti di espropriazione ed asservimento sia previo esperimento di procedimento ordinario (come previsto dall’articolo 20, comma 14, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) od in caso di cessione volontaria (comma 11 dello stesso articolo), che

mediante determinazione urgente dell'indennità di espropriazione (articolo 22 della norma medesima),

- ✓ assumere ordinanze che dispongano l'occupazione temporanea di terreni (ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),
- ✓ attivare le procedure necessarie onde addivenire alla conclusione del procedimento, ivi inclusa pertanto la quantificazione dell'indennità provvisoria di espropriazione ed asservimento (sia in caso di procedura ordinaria che in via d'urgenza) che di occupazione temporanea.

EVIDENZIATO che:

- il piano particellare delle espropriazioni del progetto prevede
 - ✓ l'acquisizione a beneficio della Provincia
 - ⇒ delle superfici di proprietà privata interessate dalla costruzione dell'infrastruttura viaria e relative pertinenze, oltre che dalla riqualificazione di un tratto dell'esistente arteria stradale in direzione San Nazzaro,
 - ⇒ dei terreni reliquati che rimarranno interclusi fra la strada da costruirsi e l'argine sul quale scorre quella esistente,
 - ✓ il trasferimento al Demanio Acque delle superfici ove verrà traslato esistente canale di bonifica,
 - ✓ l'assoggettamento permanente a servitù prediale di passaggio a favore di soggetti terzi di superfici ove realizzare strada di arroccamento necessaria onde garantire l'accesso in sicurezza a fondi propinqui altrimenti raggiungibili in modo disagiata;
- l'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 dispone espressamente che “*1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità...*”;
- essendo i lavori di costruzione del prolungamento dell'A15 da Bianconese a Trecasali ormai conclusi - pur non essendo ancora stato il nuovo tronco autostradale aperto al traffico - si pone la necessità di adottare ogni azione utile a far sì che vengano realizzate quanto prima le opere di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità locale, finalizzate in particolare a mitigare gli effetti dei maggiori flussi di traffico che si verranno a generare, onde minimizzare i correlati potenziali rischi e disagi;
- considerato che l'intervento di cui al presente provvedimento permetterà di realizzare una variante all'arteria stradale oggetto dell'intervento nel tratto, particolarmente ammalorato, in cui la stessa attualmente si sviluppa lungo la sommità arginale del canale Milanino, l'urgenza di procedere alla realizzazione dello stesso risulta oggettiva, in particolare considerato che il nuovo casello Parma Nord entrerà a breve in esercizio, con correlato ineludibilmente incremento del traffico sulla rete viaria locale;
- occorre pertanto cantierizzare nel più breve termine le opere previste (la gara per il cui affidamento verrà a breve effettuata) considerata in particolare l'esigenza di evitare il transito di mezzi pesanti su un tratto arginale di modeste dimensioni, per lo più privo di protezioni laterali e caratterizzato da considerevoli problematiche di cedimento del fondo stradale che già versa in condizioni al limite della praticabilità;
- per tali ragioni - ed al fine di prevenire l'ingenerarsi di situazioni di pericolo determinate dalle caratteristiche strutturali della tratta stradale alla quale verrà realizzata variante - occorre procedere il più celermente possibile all'esecuzione degli interventi programmati onde garantirne la funzionalità nel più breve termine;
- ricorrono pertanto le condizioni di urgenza motivata di cui al comma 1 dell'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 affinché possa essere emanato apposito decreto di

espropriazione/asservimento dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera in base alla determinazione urgente delle indennità;

- al fine di pervenire all'emanazione di detto decreto si rende necessario determinare le correlate indennità provvisorie dovute a ciascuna proprietà interessata, senza particolari indagini o formalità come disposto dalla norma medesima;
- il decreto di espropriazione/asservimento riporterà l'indennità provvisoria – come col presente provvedimento determinata - offerta ai proprietari interessati.

CONSIDERATO che:

- il D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione prende in considerazione tre fattispecie:

- ✓ le aree edificabili (articolo 37),
- ✓ le aree legittimamente edificate (articolo 38),
- ✓ le aree non edificabili (articolo 40),

inoltre, in ordine alla possibilità legale di edificare occorre ai fini espropriativi rifarsi all'articolo 20, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2002 n° 37, sulla scorta del quale è da ritenersi che la stessa sussista:

- ✓ nelle aree che il Piano Urbanistico Generale - ai sensi della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 - riconosce all'interno del Perimetro del Territorio Urbanizzato,
- ✓ nelle aree laddove l'edificabilità venga riconosciuta dalle previsioni del P.U.G.;

- i dati salienti dell'impatto dell'intervento rispetto le proprietà interessate possono essere così sintetizzati:

- ✓ l'opera comporterà sostanzialmente l'acquisizione al demanio pubblico delle superfici necessarie
 - ⇒ alla realizzazione ex novo di variante stradale al tratto di Strada Provinciale n° 33 "Padana Occidentale" laddove essa attualmente scorre lungo la sommità dell'argine del Canale Milanino,
 - ⇒ alla riqualificazione di un tratto dell'indicata arteria stradale in direzione San Nazzaro,
 - ⇒ alla traslazione di esistente canale di bonifica;
- ✓ è previsto altresì l'assoggettamento permanente a servitù prediale di passaggio a favore di soggetti terzi di modeste superfici prevalentemente poste a nord della costruenda arteria stradale, necessarie onde garantire l'accesso in sicurezza a fondi propinqui altrimenti interclusi o raggiungibili in condizioni non ottimali;
- ✓ l'intervento - visti gli elaborati del vigente strumento urbanistico comunale - andrà ad interessare superfici poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, da considerarsi pertanto ai fini espropriativi "non edificabili";

- viste le risultanze dei registri catastali, per le illustrate motivazioni e altresì considerato l'apporto partecipativo fornito delle proprietà sopra richiamate (tramite osservazioni o contributi), ricorrono le condizioni per quantificare in via d'urgenza le indennità provvisorie di espropriazione e di asservimento sulla scorta delle risultanze del piano particellare delle espropriazioni, costituente elaborato del progetto esecutivo approvato con determinazione n° 1749 del 21 novembre 2024, nel rispetto dei seguenti criteri:

- ✓ ricorre per tutte le proprietà la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - e ciò sia laddove la realizzazione dell'opera interseca i fondi sconfigurandoli che nei casi di sottrazione di porzioni poste ai margini degli appoderamenti - ragione per la quale, a mente del comma 1 dell'articolo medesimo, "*... il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore.*",
- ✓ va pertanto applicato il criterio del cosiddetto "valore differenziale", stima da effettuarsi – come da costante giurisprudenza in merito

- detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate,
 - oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore,
- ✓ pur in presenza di variegata tipologie di impatto che le espropriazioni comporteranno rispetto la proprietà, è stato giudicato opportuno applicare di regola il secondo dei richiamati criteri, con puntualizzazione che:
- laddove l'intervento impatti i fondi interessati a margine - in corrispondenza dei confini esistenti e per una ridotta profondità - arrecando esclusivamente una riduzione di consistenza fisica ma non funzionale, pur ricorrendo la fattispecie dell'espropriazione parziale di bene unitario e prevedendo la normativa applicabile all'esproprio parziale che l'indennità di espropriazione venga commisurata alla diminuzione di valore che patirà l'immobile, corretto appare come da costante prassi quantificare l'indennità in misura pari al mero valore venale delle superfici da apprendersi, soluzione avvalorata dalla considerazione che la prevista ablazione di superfici non comporterà - in assenza di elementi significativi di danno eccedenti il mero valore del terreno - un apprezzabile incremento dei costi medi di conduzione dei fondi i quali non subiranno di conseguenza alcun deprezzamento ulteriore,
 - per quanto invece concerne quei fondi i quali subiscano una riduzione di estensione significativa (rispetto lo stato attuale) per effetto della realizzazione delle opere, patendo pertanto oltre che una riduzione della consistenza fisica anche un depotenziamento alla propria capacità di generare reddito agrario (per effetto della minor funzionalità indotta), la dovuta indennità va quantificata (in coerenza col disposto di cui al comma 1 del richiamato articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) sulla scorta della diminuzione di valore stimata, prefigurandosi una minore appetibilità sul mercato e quindi altresì un "danno indiretto",
 - ricorrendo detta fattispecie l'indennità dovuta a fronte della diminuzione di valore va stimata, sulla scorta del criterio cosiddetto del "valore complementare" (o "differenziale"), in misura pari alla sommatoria fra il valore di mercato delle superfici espropriate ed il danno ragionevolmente arrecato alla frazione residua, applicando equitativamente un indice di deprezzamento alle medesime che in effetti subiscano un nocumento;
- ✓ riguardo il valore unitario attribuibile, risultando tutte le superfici impattate non edificabili:
- in assenza di manufatti edilizi l'indennità unitaria da riconoscersi (considerata la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011 la quale ha nella sostanza dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione del criterio del Valore Agricolo Medio) va stimata "*... in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ...*" come postulato dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 e quindi sulla scorta del prezzo di mercato attribuibile tenuto conto delle loro caratteristiche essenziali,
 - sono stati conseguentemente presi a riferimento atti di compravendita relativi a terreni non edificabili, siti in corrispondenza o prossimità dell'ambito territoriale impattato dall'intervento, sulla scorta dei quali è stato computato un valore unitario di € 3,55/mq. per i terreni seminativi ed € 3,75/mq. per quelli irrigui,

- riguardo alcune modestissime aree prative/incolte o di pertinenza di centri aziendali da occuparsi è stato loro equitativamente attribuito un valore pari – rispettivamente – ad € 2,00/mq. e ad € 20,00/mq.,
- ✓ per quanto invece concerne le aree da assoggettarsi a servitù di passaggio a beneficio di soggetti terzi - oltre che del Consorzio della Bonifica Parmense, tenuto conto che le servitù prospettate sostanzialmente precludono l'esercizio dell'attività agricola sui terreni interessati, congruo risulta applicare a dette superfici gli stessi criteri indennitari sopra illustrati in caso di espropriazione, sia per quanto concerne la proprietà che la conduzione;
- nel caso i terreni da espropriarsi risultassero - al momento dello spossessamento - adibiti ad attività agricola e si riscontrasse la presenza di conduttori coltivatori diretti oppure (limitatamente ai casi di gestione da parte dei proprietari) Imprenditori Agricoli a titolo Professionale/principale, agli stessi (una volta accertato il possesso dei requisiti giuridici soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge) andrà corrisposta un'indennità pari al Valore Agricolo Medio dei terreni (vigente al momento dello spossessamento), e questo in ottemperanza a quanto stabilito – nell'ambito del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327:
 - ✓ dall'articolo 42, commi 1 e 2, nel caso di affittuari di terreni non edificabili con contratto già in essere da almeno un anno alla data di dichiarazione della pubblica utilità,
 - ✓ dall'articolo 40, comma 4, con riferimento ai proprietari di aree non edificabili.

EVIDENZIATO ALTRESI' che:

- la realizzazione dei lavori in condizioni di sicurezza comporterà pure l'occupazione temporanea (per un periodo cautelarmene stimato in mesi ventiquattro) di aree necessarie alla cantierizzazione dell'intervento;
- l'articolo 49, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede che l'autorità espropriante possa disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti;
- il successivo articolo 50, comma 1, dispone che nel caso di occupazione temporanea di un'area venga riconosciuta al proprietario “... una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”;
- a chi conduca sia i terreni espropriati che quelli occupati temporaneamente va evidentemente ristorato altresì il costo dei frutti pendenti se presenti in campo al momento della realizzazione degli interventi;
- il piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo approvato con determinazione n° 1749 del 21 novembre 2024
- pertanto prevede pure:
 - ✓ planimetria di dettaglio riportante altresì le superfici da occuparsi temporaneamente per esigenze di cantiere,
 - ✓ il computo delle superfici da occuparsi temporaneamente,
 - ✓ i valori forfetari stimati da riconoscersi a ristoro dei frutti pendenti differenziandoli fra quelli rapportati all'espropriazione e quelli in caso di occupazione temporanea, atteso che ricorrendo quest'ultima fattispecie occorre tener altresì conto della ridotta produzione stimata per gli anni successivi alla restituzione dell'area post intervento;
- si rende pertanto necessario determinare altresì
 - ✓ l'ammontare degli indennizzi forfetariamente da riconoscersi in relazione ai frutti pendenti correlati alle superfici da espropriarsi od assoggettarsi a servitù prediale di passaggio a titolo permanente,
 - ✓ le indennità dovute per l'occupazione temporanea dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera (con correlato indennizzo forfetario dei frutti pendenti come desumibile dalla

relazione al piano particellare) in previsione dell'emanazione di apposita ordinanza di cui all'articolo 49, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,

- al fine di poter notificare ed eseguire congiuntamente decreto di espropriazione/asservimento ed ordinanza di occupazione temporanea, altresì al fine di prospettare alle proprietà interessate l'ammontare globale di indennità ed indennizzi a vario titolo offerti;
- il richiamato piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo prevede altresì:
 - ✓ per quanto concerne le superfici da assoggettarsi ad occupazione temporanea (in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 sopra riportato) il riconoscimento di un'indennità computata per un periodo cautelatamente stimato di ventiquattro mesi, pari pertanto a 24/144 di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio,
 - ✓ la sintetica stima dell'indennizzo forfetario per i frutti pendenti – da prospettarsi sia in relazione alle superfici da occuparsi temporaneamente che a quelle da espropriarsi, purché utilizzate a scopi agricoli - nella seguente misura
 - € 0,170 / mq. per le superfici da espropriarsi tenuto conto di
 - ⇒ stime analoghe, delle produzioni e dei prezzi medi provinciali, considerato un paniere di prodotti riconducibili a rotazione colturale usuale nel contesto territoriale preso in considerazione, e più precisamente una rotazione quadriennale grano - grano - pomodoro – mais,
 - ⇒ un'incidenza media di circa il 15% per le sole spese di raccolta e trasporto,
 - € 0,255 / mq per le superfici da occuparsi temporaneamente considerato che il danno arrecato si ripercuote negli anni immediatamente successivi al ripristino, danno ulteriore valutato nella misura percentuale del 50%,
- con precisazione che l'indennizzo per i frutti pendenti andrà corrisposto a chi effettivamente gestisca le superfici interessate, sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto.

RAMMENTATO che:

- l'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede:
 - ✓ al comma 3 che in caso di condivisione (entro 30 giorni dall'immissione in possesso dei terreni) dell'indennità provvisoria prospettata da parte del proprietario si procederà al pagamento della medesima (anche per singole quote di proprietà come ammesso dall'articolo 45, comma 1),
 - ✓ al comma 4 che in caso di non condivisione dell'indennità provvisoria il proprietario possa (entro il medesimo termine) chiedere la nomina di tecnici per la determinazione dell'indennità definitiva tramite terna peritale ai sensi dell'articolo 21 della norma stessa,
 - ✓ al comma 5 che in carenza di condivisione ed in assenza di richiesta di nomina dei tecnici la determinazione dell'indennità definitiva venga demandata alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio;
- l'articolo 50, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede - in relazione all'occupazione temporanea di superfici - che se manca l'accordo in merito l'indennità dovuta venga determinata (su istanza di chi vi abbia interesse) dalla Commissione Provinciale medesima;
- il perfezionamento delle procedure di acquisizione dei terreni e la correlata liquidazione delle dovute indennità potrà di regola avvenire solamente in relazione alle quote dei proprietari identificati ed il cui diritto di proprietà risulti agli atti della Conservatoria dei Registri Immobiliari e del Catasto Terreni, con esclusione pertanto di eventuali intestatari irreperibili o deceduti (salvo successione in corso);

- essendo state le indennità oltre riportate - riferite alle ditte catastali da espropriarsi in via d'urgenza - quantificate sulla base di criteri omogenei ma comunque senza particolari indagini o formalità come ammesso dalla norma - eventuali adeguamenti delle indennità provvisoriamente quantificate potranno essere effettuati a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima.

RITENUTO:

- coerentemente rispetto i sopra richiamati criteri ed i valori adottati dal piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo, considerati altresì gli apporti partecipativi forniti delle proprietà, di determinare come segue
 - ✓ il quadro dettagliato delle indennità provvisorie di espropriazione/asservimento, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - ✓ il quadro dettagliato delle indennità provvisorie da riconoscersi per l'occupazione temporanea per mesi ventiquattro delle superfici necessarie alla corretta cantierizzazione dei lavori ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - ✓ la misura dell'indennizzo forfetario dei frutti pendenti riferiti sia alle superfici da occuparsi temporaneamente che a quelle da espropriarsi.

per un importo complessivo di € 241.095,88 come desumibile da quadro di dettaglio allegato al presente provvedimento e costituentene parte integrante, depositato agli atti presso questo Settore - completo dei relativi importi e dettagli di calcolo – in ottemperanza alla normativa sulla privacy, come dimostrato all'interno dello stesso denominato “Determinazione indennità ed indennizzi proprietari” contenente altresì fra l'altro gli importi delle indennità e degli indennizzi da proporre a ciascun singolo proprietario dei fondi interessati dalla realizzazione dell'opera oggetto del presente provvedimento, di cui si omette la pubblicazione di nominativo e dati sensibili ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del Provvedimento 229 del 08 maggio 2019 del Garante sulla Protezione dei Dati, per gli importi a margine riportati:

- ✓ Ditta catastale “A” € 75.991,50 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 66.697,50
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 6.270,38
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 3.023,62
- ✓ • Ditta catastale “B” € 11.801,36 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 11.353,75
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 447,61
- ✓ • Ditta catastale “C” € 7.635,71 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 5.715,00
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 1.661,63
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 259,08
- ✓ • Ditta catastale “D” € 736,96 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 705,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 31,96
- ✓ • Ditta catastale “E” € 14.497,60 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 13.237,50
 - ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 468,75
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 791,35
- ✓ • Ditta catastale “F” € 2.473,80 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 2.280,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 193,80
- ✓ • Ditta catastale “G” € 0,00 (cessione gratuita)
- ✓ • Ditta catastale “H” € 53.340,87 di cui:

- ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 46.235,20
- ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 2.581,03
- ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 1.614,66
- ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 2.909,98
- ✓ • Ditta catastale “I” € 1.735,59 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 1.680,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 55,59
- ✓ • Ditta catastale “J” € 13.173,72 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 9.810,00
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 2.919,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 444,72
- ✓ • Ditta catastale “K” € 54.163,52 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 41.002,50
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 4.225,89
 - ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 4.987,98
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 3.947,15
- ✓ • Ditta catastale “L” € 4.416,97 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 3.086,25
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 1.190,81
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 139,91
- ✓ • Ditta catastale “M” € 86,24 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 82,50
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 3,74
- ✓ • Ditta catastale “N” € 966,88 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 682,50
 - ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 180,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 104,38
- ✓ • Ditta catastale “O” € 75,17 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 75,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 0,17
- di provvedere mediante successivi atti ad emanare, notificare ed eseguire
 - ✓ apposito decreto (di cui all’articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di esproprio/asservimento in base alla determinazione urgente delle indennità, senza particolari indagini o formalità, comprensivo pertanto dell’indennità provvisoria offerta, come con il presente provvedimento determinata in relazione a ciascuna proprietà,
 - ✓ apposita ordinanza (di cui all’articolo 49 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di occupazione temporanea delle superfici necessarie alla cantierizzazione dei lavori in termini di sicurezza, la quale riporterà l’indennità provvisoria per occupazione temporanea offerta, come con il presente provvedimento determinati,
 con precisazione che detti provvedimenti autoritativi verranno notificati nelle forme degli atti processuali civili, indicando luogo, giorno e ora in cui ne sarà prevista l'esecuzione da effettuarsi mediante redazione di verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con la proprietà (o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni) e potranno essere eseguiti congiuntamente oppure autonomamente;
- di provvedere ad eventuali adeguamenti delle indennità di cui sopra (provvisoriamente quantificate sulla base di criteri omogenei ma comunque senza particolari indagini o formalità) e dei correlati indennizzi a fronte dell’emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione;
- di provvedere con successivi appositi atti
 - 0 a liquidare (nel rispetto - fra l’altro - delle previsioni di cui all’articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) - se condivisi dai proprietari - gli importi indennitari ed

indennizzatori sopra riportati (anche per singole quote di proprietà), oppure le indennità definitive - se accettate dalle parti - dopo che esse siano state quantificate a cura della Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo oppure da terna peritale di cui all'articolo 21 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, se adita dalla parte espropriata (come ammesso dal comma 4 dell'articolo 22) e limitatamente all'indennità per espropriazione/asservimento, atteso che per quanto attiene l'indennità di occupazione temporanea la norma (articolo 50, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) dispone che in mancanza di accordo essa venga determinata - su istanza di chi vi abbia interesse - a cura dell'apposita Commissione Provinciale,

1 a liquidare eventuali ulteriori indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per danni ad essenze arboree, ecc.),

2 a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali pervenisse notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;

- di dare atto che il materiale pagamento degli importi convenuti ai proprietari che condivideranno le indennità provvisorie una volta notificate congiuntamente al decreto di espropriazione/asservimento ed all'ordinanza di occupazione temporanea potrà avvenire (visto il combinato disposto dell'articolo 22, comma 3, e dell'articolo 26 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327):

3 previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati [a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi, ai sensi dell'art. 28, comma 3 - lett. a), del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi] - fatto salvo quanto oltre specificato,

4 espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,

5 purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del citato avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diviene esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),

6 previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;

- di dare atto che l'indennizzo per i frutti pendenti va corrisposto a chi conduca effettivamente le superfici interessate (sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto) e che per la sua erogazione non occorre il nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- di trasmettere un estratto del presente provvedimento, limitatamente agli elementi indennitari attinenti l'occupazione temporanea (considerato che per quanto attiene l'espropriazione/asservimento analoga procedura partecipativa andrà espletata mediante pubblicazione in estratto del correlato decreto da emanarsi), per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna, dando atto che l'opposizione dei terzi che vi abbiano interesse per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia sarà proponibile (visto l'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di tale avviso indirizzandola all'Ufficio Espropri della Provincia di Parma (Viale Martiri della Libertà n° 15 - 43123 Parma);
- di depositare agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione i dati anagrafici dei beneficiari interessati - per ragioni di tutela della privacy - raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

DETERMINA:

- A. di richiamare quanto esposto nella parte narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- B. di approvare, per le motivazioni dettagliate nella parte narrativa di questo provvedimento, in previsione dell'emanazione
 - di apposito decreto di espropriazione/asservimento in base alla determinazione urgente dell'indennità senza particolari indagini o formalità di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - di ordinanza di occupazione temporanea di superfici necessarie alla cantierizzazione dell'intervento visti gli articoli 49 e 50 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,

le indennità provvisorie di espropriazione/asservimento e di occupazione temporanea (nonché i connessi indennizzi) da riconoscersi in relazione alla realizzazione dell'opera denominata "Variante S.P. 33 Padana Occidentale (in sostituzione di PR03 E PR05)" finalizzata a realizzare una variante all'arteria stradale oggetto dell'intervento nel tratto, particolarmente ammalorato, in cui la stessa attualmente si sviluppa lungo la sommità arginale del canale Milanino e rientrante fra gli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato *Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto*" come sopra illustrato per un importo complessivo di € 241.095,88 suddivisi fra quindici distinte proprietà per gli importi a margine specificati come desumibile da quadro di dettaglio allegato al presente provvedimento (e costituentene parte integrante) depositato agli atti di questo Settore in ottemperanza alla normativa sulla privacy - completo dei relativi importi e dettagli di calcolo - denominato "Determinazione indennità ed indennizzi proprietari" contenente altresì fra l'altro gli importi delle indennità e degli indennizzi da proporre a ciascun singolo proprietario dei fondi interessati dalla realizzazione dell'opera oggetto del presente provvedimento, di cui si omette la pubblicazione di nominativo e dati sensibili ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del Provvedimento 229 del 08 maggio 2019 del Garante sulla Protezione dei Dati, come segue:

- ✓ Ditta catastale "A" € 75.991,50 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 66.697,50
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 6.270,38
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 3.023,62
- ✓ Ditta catastale "B" € 11.801,36 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 11.353,75
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 447,61
- ✓ Ditta catastale "C" € 7.635,71 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 5.715,00
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 1.661,63
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 259,08
- ✓ Ditta catastale "D" € 736,96 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 705,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 31,96
- ✓ Ditta catastale "E" € 14.497,60 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 13.237,50
 - ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 468,75
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 791,35
- ✓ Ditta catastale "F" € 2.473,80 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 2.280,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 193,80

- ✓ Ditta catastale "G" € 0,00 (cessione gratuita)
- ✓ Ditta catastale "H" € 53.340,87 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 46.235,20
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 2.581,03
 - ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 1.614,66
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 2.909,98
- ✓ Ditta catastale "I" € 1.735,59 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 1.680,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 55,59
- ✓ Ditta catastale "J" € 13.173,72 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 9.810,00
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 2.919,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 444,72
- ✓ Ditta catastale "K" € 54.163,52 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 41.002,50
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 4.225,89
 - ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 4.987,98
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 3.947,15
- ✓ Ditta catastale "L" € 4.416,97 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente ed asservimento terreni: € 3.086,25
 - ⇒ Indennizzo deprezzamento fondo: € 1.190,81
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 139,91
- ✓ Ditta catastale "M" € 86,24 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 82,50
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 3,74
- ✓ Ditta catastale "N" € 966,88 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 682,50
 - ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 180,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 104,38
- ✓ Ditta catastale "O" € 75,17 di cui:
 - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 75,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 0,17

C. di provvedere ad eventuali adeguamenti delle indennità di cui sopra (provvisoriamente quantificate sulla base di criteri omogenei - schematicamente riportati nella parte narrativa - ma comunque senza particolari indagini o formalità) e dei correlati indennizzi a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima;

D. di notificare i provvedimenti autoritativi da assumersi (decreto di espropriazione ed ordinanza di occupazione temporanea) nelle forme degli atti processuali civili, indicando luogo, giorno e ora in cui ne sarà prevista l'esecuzione da effettuarsi mediante redazione di verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con la proprietà (o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni) e potranno essere eseguiti congiuntamente oppure autonomamente;

E. di demandare, in mancanza di accordo rispetto la misura delle indennità come provvisoriamente determinate, la quantificazione di quelle definitive

-per l'espropriazione ad apposita terna peritale qualora richiesto da parte espropriata - ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - oppure, in assenza di istanza della proprietà, alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio come statuito al susseguente comma 5,

-alla Commissione Provinciale stessa per l'occupazione temporanea, come disposto dall'articolo 50, comma 2;

F. di provvedere con successivi appositi atti

-a liquidare (nel rispetto - fra l'altro - delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) - se condivisi dai proprietari - gli importi indennitari ed indennizzatori sopra riportati (anche per singole quote di proprietà), oppure le indennità definitive - se accettate dalle parti - dopo che esse siano state quantificate a cura di terna peritale (se adita dalla proprietà e limitatamente all'indennità di espropriazione / asservimento) - o della Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio ed accettate dalle parti;

-a liquidare eventuali ulteriori indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per danni ad essenze arboree, ecc.),

-a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali sia pervenuta notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;

G. di dare atto che (nel rispetto fra l'altro delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) - il materiale pagamento degli importi convenuti ai proprietari che condideranno le indennità provvisorie una volta notificate congiuntamente al decreto di espropriazione/asservimento ed all'ordinanza di occupazione temporanea potrà avvenire (altresi visto il combinato disposto dell'articolo 22, comma 3, e dell'articolo 26 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327):

-previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati od occupati temporaneamente [a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 - lett. a), del D.P.R. 327/2001 oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi],

-espletati gli obblighi di informazione (pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,

-purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dei citati avvisi sul B.U.R.E.R.T (termine decorso il quale i provvedimenti di determinazione provvisoria delle indennità divengono esecutivi come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),

-previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;

H. di dare altresì atto che l'indennizzo per i frutti pendenti va corrisposto a chi conduca effettivamente le superfici interessate (sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto) e che per la sua erogazione non occorre il nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;

I. di dare atto che i dati anagrafici dei beneficiari sono depositati agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione e che sono raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia;

J. di trasmettere un estratto del presente provvedimento, limitatamente agli elementi indennitari attinenti l'occupazione temporanea (considerato che per quanto attiene l'espropriazione/asservimento analoga procedura partecipativa andrà espletata mediante pubblicazione in estratto del correlato decreto da emanarsi), per la pubblicazione nel B.U.R.E.R.T. della Regione Emilia-Romagna, dando atto che l'opposizione dei terzi che vi abbiano interesse per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia sarà proponibile (visto l'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) entro il termine di trenta giorni dalla

pubblicazione di tale avviso indirizzandola all'Ufficio Espropri della Provincia di Parma (Viale Martiri della Libertà n° 15 – 43123 Parma);

- K. di dare atto che la prevista spesa di € 241.095,88, provvisoriamente determinata, rientra nell'ambito di quella parziale relativa al Q.T.E. di €. 4.885.000,00 - prenotata al PEG Cap. 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2° (Spese in conto capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2024-2026 annualità 2024 nell'impegno 610/2024 (sub. 1561/2024), riaccertato con Decreto Presidenziale n° 39 del 02 febbraio 2024;
- L. di dare atto che la suddetta spesa è finanziata, per la parte residua di € 4.724.569,08, come segue:
- ✓ per € 500.000,00 con risorse della Provincia derivanti da applicazione di avanzo disponibile cui alla 3^ variazione di bilancio, approvata con deliberazione del Consiglio n° 18/2024,
 - ✓ per € 4.224.569,08 con parte dei contributi di S.A.L.T. S.p.A: (ex Autocisa S.p.A.) con riferimento al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16 dicembre 2016 approvato con GP. 122/2014 di totali €. 25.008.374,56, riaccertati al PEG Cap. 149700150800 (Autocamionale della Cisa S.p.A. Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice V Livello E.4.02.03.02.001 (Contributi agli investimenti da altre imprese) del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, accertamento 325/2024, riaccertato con Decreto Presidenziale n° 39 del 02 febbraio 2024;
- M. di attestare che per il sottoscritto dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex articolo 6-bis della legge 07 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come introdotto dall'articolo 1, comma 41, della Legge 06 novembre 2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO ESPROPRI E SERVITU

Determinazione Dirigenziale n. **1845 / 2024**

Proposta n. 4308/2024

Oggetto: UFFICIO ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "VARIANTE S.P. 33 PADANA OCCIDENTALE (IN SOSTITUZIONE DI PR03 E PR05)" - OCCUPAZIONE PERMANENTE / ASSERVIMENTO ED ASSOGGETTAMENTO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE / ASSERVIMENTO (AI SENSI ARTICOLO 22 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327) E PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA (AI SENSI ARTICOLO 50 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327) - DETERMINAZIONE PROVVISORIA INDENNIZZI PER FRUTTI PENDENTI - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D21B17000180005

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216880220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1561/2024 – euro €241.095,88

Parma, li 02/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale

